

### **131.1 (Deliberazione dei provvedimenti)**

Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)

#### **Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)**

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
  2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
  3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
- 

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello